



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED861' del 25/05/2023

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – MAGGIO 2023

1.1) Ccnl DIRIGENTI COMMERCIO (013)

Con la busta paga del mese di maggio 2023 viene corrisposta automaticamente la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 12/04/2023, a copertura del periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022.

In caso di cessazione vengono erogate anche la seconda e la terza tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza. La somma risultante è riportata sulla voce **041** ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.2) Ccnl AUTOSCUOLE (073)

Con l'aggiornamento di aprile 2023 Acred860, è stato rilasciato l'aumento dell'ente bilaterale a carico ditta.

L'aumento in questione decorre dal mese di settembre 2021: se si ha necessità di calcolare gli arretrati, è possibile indicare la voce **78C** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, per l'elaborazione del mese di maggio. Gli arretrati vengono calcolati in relazione ai mesi (da settembre 2021) nei quali è presente la voce 78A con un importo inferiore ad E. 2,00.

1.3) Ccnl SCUOLE MATERNE FISM (078)

Con la busta paga del mese di maggio 2023, viene erogata automaticamente la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 30/06/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.

In caso di cessazione viene erogata anche la seconda tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza, tenendo conto anche dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese.

La somma da erogare è riportata sulla voce **041** per la parte relativa agli anni 2019 / 2020, e sulla voce **040** per la parte relativa all'anno 2021. Entrambe le voci sono soggette a tassazione separata ed escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.4) Ccnl CINEMATOGRAFI (110)

Con la busta paga relativa al mese di mese di maggio 2023, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto indicato nell'accordo di rinnovo del 25/11/2011. Le modalità di gestione del suddetto elemento sono descritte negli aggiornamenti di maggio 2018 Acred688 di ottobre 2017 Acred670.

1.5) Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111)

Con la busta paga relativa al mese di mese di maggio 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto indicato nell'accordo di rinnovo del 21/12/2011. Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.6) Settore EDILIZIA (036 / 050 / 131)

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione per il calcolo del contributo APE, utilizzabile dal mese di maggio 2023.

Attivando la nuova opzione, il contributo minimo APE non viene calcolato nei mesi in cui non sono presenti ore lavorate, ma solamente ore di assenza non retribuita (voci 190 / 19C / 19D / 913 / 91D).

Se si desidera attivare la nuova opzione, occorre indicare il valore '1' nel nuovo rigo 'Opzioni assenze non retribuite APE', sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili (storicizzare in data 01/05/2023 o successiva).

Sempre con effetto dal mese di maggio 2023, è stata prevista una nuova opzione che consente di accantonare l'EVR alla Cassa Edile, da utilizzare (ovviamente) sulle Casse Edili che prevedono l'accantonamento dell'EVR.

Per ottenere l'accantonamento dell'EVR alla Cassa Edile, occorre impostare la nuova voce **75V** sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto / ditta / dipendente. La voce 75V viene calcolata solo in presenza dell'EVR sulle voci 08F / 08M (aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e settembre 2022 Acred837).

Sulla voce **75V** occorre scegliere una delle seguenti modalità di calcolo:

- nel campo Quantità della voce 75V è possibile indicare la percentuale da applicare all'EVR calcolato sulle voci 08F / 08M, per determinare il valore da accantonare alla Cassa Edile; a titolo di esempio, indicando "100" si accantona alla Cassa Edile l'intero importo dell'EVR presente sulle voci 08F / 08M;
- nel campo Importo Unitario della voce 75V è possibile indicare la percentuale da utilizzare per calcolare l'EVR da accantonare alla Cassa Edile; in tal caso, l'EVR da accantonare viene calcolato secondo criteri analoghi a quelli previsti sulle voci 08F / 08M, applicando però la percentuale indicata sulla voce 75V.

Precisiamo che, in entrambi i casi, il valore dell'EVR erogato in busta paga rimane quello calcolato sulle voci 08F / 08M, mentre il valore dell'EVR decurtato dal netto e versato alla Cassa Edile è quello determinato tramite la voce 75V, la quale viene sommata alla voce 787, unitamente alle altre somme accantonate alla Cassa Edile (tredicesima e ferie).

La voce 75V è riportata nell'elenco delle voci contrattuali (punto 2.1) in corrispondenza dei contratti del settore edile.

Infine, è stata prevista una nuova opzione che consente di accantonare, alla Cassa Edile, l'importo dell'indennità di mensa. Anche questa opzione è utilizzabile a partire dal mese di maggio 2023, sulle Casse Edili che prevedono tale trattamento.

Per attivare l'accantonamento dell'indennità di mensa, occorre impostare la nuova voce **75Z** sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto / ditta / dipendente. La voce 75Z viene calcolata solo in presenza dell'indennità di mensa sulla voce 117.

Sulla voce **75Z** occorre scegliere una delle seguenti modalità di calcolo:

- nel campo Quantità della voce 75Z è possibile indicare la percentuale da applicare all'indennità di mensa calcolata sulla voce 117, per determinare il valore da accantonare alla Cassa Edile; a titolo di esempio, indicando "100" si accantona alla Cassa Edile l'intero importo dell'indennità di mensa presente sulla voce 117;
- nel campo Importo Unitario della voce 75Z è possibile indicare la quota oraria da utilizzare per determinare l'importo da accantonare alla Cassa Edile; in tal caso, l'indennità di mensa da accantonare viene calcolata secondo un criterio analogo a quello previsto sulla voce 117, applicando però la quota oraria indicata sulla voce 75Z.

Precisiamo che, in entrambi i casi, il valore dell'indennità di mensa erogata in busta paga rimane quello calcolato sulla voce 117, mentre il valore decurtato dal netto e versato alla Cassa Edile è quello determinato tramite la voce 75Z. Quest'ultima viene sommata alla voce 787, unitamente alle altre somme accantonate alla Cassa Edile (tredicesima e ferie).

La voce 75Z è riportata nell'elenco delle voci contrattuali (punto 2.1) in corrispondenza dei contratti del settore edile.

2) ALTRE VARIAZIONI – MAGGIO 2023

2.1) PERMESSI E CONGEDI PER DISABILITA' – NUOVA GESTIONE

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le nuove codifiche indicate nella circolare Inps n. 39 del 4/04/2023, relative ai **permessi e congedi per disabilità** (permessi art. 33 L. 104/1992, congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 105/2022.

Precisiamo che le nuove codifiche devono essere applicate a partire dalla competenza di **maggio 2023**, in modo da essere riportate sulla corrispondente denuncia Uniemens (sezioni Settimane / Calendario / Info Causali).

Le nuove codifiche vengono generate a partire dalle voci preesistenti, con l'eccezione dei codici evento 'YA1' / 'YA2' e di alcuni permessi in modalità oraria, per i quali sono state predisposte nuove voci.

Con l'occasione, è stata predisposta anche una nuova voce per il congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001, tramite la quale viene adottato un diverso criterio nel calcolo dell'indennità e nell'individuazione dei giorni utili.

Tutti i nuovi congedi per disabilità prevedono l'indicazione del codice fiscale del soggetto "dante causa", ossia il soggetto per il quale si usufruisce del congedo: tale indicazione va riportata nella sezione Calendario (in riferimento al singolo giorno interessato) e nella sezione Info Causali (in relazione all'indennità conguagliata).

Come previsto in precedenti occasioni (congedi parentali e congedi per emergenza Covid), i codici fiscali in questione devono essere indicati sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, riportandoli nella tabella 'Congedi parentali'.

Precisiamo che il codice fiscale del figlio o altro familiare disabile deve essere indicato nella **terza riga** della suddetta tabella, descritta come 'Figlio per 3° evento o familiare disabile'. Fanno eccezione i permessi relativi al dipendente disabile (codici evento 'TA1' / 'QB5'), sui quali viene riportato automaticamente il codice fiscale del dipendente (non occorre barrare la casella '*CF dipendente disabile*', predisposta per alcuni congedi relativi all'emergenza Covid).

Nei paragrafi successivi sono elencate le voci da utilizzare per gestire le nuove codifiche dei congedi per disabilità; come già detto, la maggior parte delle voci corrispondono a quelle già previste in precedenza. Nell'elenco sono descritte anche le codifiche previste sulla denuncia Uniemens: codici evento per l'indicazione dei periodi di assenza nelle sezioni Settimane e Calendario, codici causale per il conguaglio dell'indennità nella sezione Info Causali, codice fiscale riportato nelle sezioni Calendario e Info Causali.

PERMESSI SU BASE GIORNALIERA / ORARIA

- Permessi giornalieri / orari per assistere familiari con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992): codice evento '**RA1**' (sostituisce i codici 'MA5' / 'MA7'), codice causale '**L303**', codice fiscale presente nel **3° rigo** della tabella 'Congedi parentali'.
 - Voce **181** – permesso giornaliero (preesistente, ex codice 'MA5')
 - Voci **18B** – permesso giornaliero (preesistente, ex codice 'MA7')
 - Voce **19K** – permesso orario

PERMESSI / CONGEDI SU BASE GIORNALIERA

- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito entro 8 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento '**YA1**' (sostituisce il codice 'MA4'), codice causale '**L300**', codice fiscale presente nel **3° rigo** della tabella 'Congedi parentali'.
 - Voci **19T** (assenza) + **39T** (indennità)
- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito tra 8 e 12 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento '**YA2**' (sostituisce il codice 'MA4'), codice causale '**L301**', codice fiscale presente nel **3° rigo** della tabella 'Congedi parentali'.
 - Voci **19U** (assenza) + **39U** (indennità)
- Permessi su base giornaliera fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento '**TA1**' (sostituisce il codice 'MA6'), codice causale '**L307**', codice fiscale del **dipendente**.
 - Voce **18A** (preesistente)

- Congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001): codice evento '**MD1**' (sostituisce il codice 'MC1'), codice causale '**L308**', codice fiscale presente nel **3° rigo** della tabella 'Congedi parentali'.
 - Voci **315** (assenza) + **316** (indennità), entrambe preesistenti
 - Voci **315** (assenza) + **31D** (indennità), quest'ultima alternativa alla voce 316 (v. paragrafi successivi)

PERMESSI SU BASE ORARIA

- Permessi su base oraria fruiti fino al terzo anno di età del figlio con disabilità grave (art. 42, c. 1, D.Lgs 151/2001): codice evento '**XB3**' (sostituisce il codice 'MB3'), codice causale '**L302**', codice fiscale presente nel **3° rigo** della tabella 'Congedi parentali'.
 - Voce **18C** (preesistente)
- Permessi su base oraria fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento '**QB5**' (sostituisce il codice 'MB5'), codice causale '**L306**', codice fiscale del **dipendente**.
 - Voce **18D** (preesistente)

CALCOLO INDENNITA'

Per quanto riguarda sia i permessi L. 104/1992 (giornalieri o orari), sia il prolungamento del congedo parentale o i permessi per disabilità del figlio, l'indennità viene calcolata secondo gli stessi criteri adottati in precedenza.

Relativamente al congedo straordinario art. 42, c. 5, D.Lgs 151/2001, a seguito di un approfondimento, abbiamo ritenuto opportuno prevedere un diverso criterio di calcolo dell'indennità, alternativo a quello previsto sulla voce 316.

La voce **316** determina l'indennità media giornaliera dividendo la retribuzione del mese di riferimento (mese precedente all'inizio del congedo) per lo stesso divisore previsto per l'indennità di malattia o maternità (30 per gli impiegati, giorni lavorativi + seste giornate per gli operai). Ovviamente, anche i giorni indennizzati vengono determinati, sulla voce 316, secondo gli stessi criteri previsti per la malattia e la maternità (tutti i giorni di calendario ad eccezione delle festività cadenti in giorni non lavorativi per gli impiegati, giorni lavorativi + seste giornate per gli operai).

Tuttavia, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 64 del 15/03/2001, per il congedo straordinario occorrerebbe calcolare l'indennità media giornaliera moltiplicando la retribuzione del mese di riferimento (sempre il mese precedente all'inizio del congedo) per 12 e dividendo il risultato per 365. Si dovrebbero quindi considerare indennizzabili tutti i giorni di calendario, indipendentemente dalla qualifica o dalla distribuzione dell'orario. La stessa circolare, tuttavia, prevede delle eccezioni per i part-time verticali (lasciando alcuni dubbi su quali siano i giorni da indennizzare in tali situazioni).

A nostro avviso, il criterio indicato nella circolare diventa inapplicabile quando il mese di riferimento è interessato da assenze non retribuite o parzialmente retribuite dal datore di lavoro, in quanto l'indennità media giornaliera risulterebbe notevolmente inferiore a quella ottenuta quando il mese di riferimento è interamente retribuito.

In considerazione di quanto sopra precisato, abbiamo ritenuto opportuno lasciare la possibilità di continuare ad adottare il criterio previsto dalla voce **316** (analogo a quello previsto per la malattia e la maternità), predisponendo comunque anche il diverso criterio di calcolo indicato nella circolare Inps: per applicare quest'ultimo, è sufficiente utilizzare la voce **31D** (anziché la voce 316) per indicare il periodo indennizzato sulle Variazioni Mensili.

Utilizzando la voce **31D**, l'indennità media giornaliera viene calcolata rilevando sempre il valore della retribuzione e dei ratei presenti nel mese di riferimento (rispettivamente voci 305 e 306 nel dettaglio del cedolino del mese precedente all'inizio del congedo): tale valore viene moltiplicato per 12 e diviso per

365 (senza ulteriori considerazioni su eventuali periodi non retribuiti presenti nel mese di riferimento). Naturalmente, indicando il periodo indennizzato sulla voce 31D, vengono considerati utili tutti i giorni di calendario, riportati nel campo Quantità della stessa voce.

Precisiamo che, come in precedenza, il periodo di assenza per congedo straordinario deve essere indicato sulla voce **315**, in combinazione con la voce 316 oppure (a partire dal mese di maggio 2023) con la voce 31D.

COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS

Come già detto, tutti i nuovi codici evento relativi ai permessi e congedi per disabilità sono riportati nelle sezioni **Settimane** e **Calendario** della denuncia Uniemens, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto "dante causa". In entrambe le sezioni viene indicato anche il tipo di copertura ('1' / '2'), determinata su base settimanale o giornaliera.

Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato il numero di ore di assenza relative ad ogni singolo giorno. Fa eccezione l'evento 'RA1', che può essere riferito sia ad un permesso giornaliero che orario: solo per questo evento, le ore devono essere riportate (automaticamente) anche se il permesso è su base giornaliera (per gli altri eventi giornalieri le ore NON devono essere indicate, come specificato nella circolare Inps sopra citata).

Ricordiamo che, per ogni codice evento, viene calcolata la "Differenza accredito", corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei codici evento che prevedono la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale ('XB3' / 'QB5'), per i quali la differenza corrisponde alle settimane da accreditare.

Le causali per il conguaglio delle indennità relative ai suddetti permessi e congedi, sono riportate nella sezione **Info Causali** della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l'indicazione del codice fiscale del soggetto "dante causa". Le stesse causali vengono quindi sommate al totale a credito della denuncia; precisiamo che le indennità in questione non vengono più riportate nella sezione relativa alla maternità (servizio 'Prestazioni').

Per quanto riguarda le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (da agosto 2022 a marzo 2023) interessate da permessi o congedi per disabilità, da parte dell'Inps NON sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di comunicazione delle informazioni richieste. Rimaniamo quindi in attesa delle suddette indicazioni, per predisporre quanto necessario.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il mese di maggio, fossero già stati inseriti dei permessi o congedi per disabilità sulle Variazioni Mensili, occorre verificare se le voci utilizzate sono ancora valide o devono essere sostituite con quelle indicate nel presente aggiornamento (in tal caso, occorrere rielaborare le buste paga, se già elaborate). In ogni caso, se la ditta è già stata elaborata per il mese di maggio, in presenza dei permessi o congedi per disabilità occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens relative al mese di maggio, utilizzando la procedura 'Rigenerazione dati Uniemens'.

2.2) CONGEDO PARENTALE – INDENNITA' 80%

Come segnalato nell'aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, la legge 197/2022 ha previsto (art. 1, comma 359) un aumento dal 30% all'80% dell'indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese entro il sesto anno di età del figlio, limitatamente ai soggetti che concludono la maternità obbligatoria dopo il 31/12/2022.

Nello stesso aggiornamento abbiamo anche precisato che sarebbe stato possibile applicare il suddetto aumento soltanto dopo la pubblicazione delle necessarie istruzioni operative da parte dell'Inps.

L'Inps ha recentemente pubblicato la circolare n. 45 del 16/05/2023, nella quale sono riportate le indicazioni per applicare il suddetto aumento, prevedendo anche dei codici appositi per la compilazione della denuncia Uniemens. In particolare, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia occorre indicare il periodo indennizzato all'80% con i codici evento 'PG0' (base oraria) / 'PG1' (base giornaliera), mentre nella sezione Info Causali occorre conguagliare l'indennità all'80% con il codice causale 'L328'. Nella stessa circolare è anche specificato che i suddetti codici potranno essere indicati sulla denuncia Uniemens soltanto a partire dalla competenza di luglio 2023, rimandando ad un successivo messaggio le indicazioni relative ai periodi da gennaio a giugno 2023 che fossero stati interessati dal suddetto aumento.

Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps, riteniamo opportuno predisporre il calcolo automatico dell'indennità nella misura dell'80% soltanto a partire dal mese di luglio 2023, in quanto prima di tale mese non sarebbe possibile conguagliare la stessa indennità sulla denuncia Uniemens (quindi non sarebbe corretto farla anticipare dal datore di lavoro).

Di conseguenza, nei mesi di maggio e giugno 2023, l'indennità relativa al congedo parentale continuerà ad essere calcolata (in automatico) esclusivamente nella misura del 30%.

Ricordiamo, tuttavia, che è già possibile indicare il periodo di congedo parentale che dovrà essere indennizzato all'80%, continuando comunque a calcolare l'indennità nella misura del 30%.

Con l'aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, infatti, sono state rilasciate le voci **2AD / 2AE**, che possono essere inserite sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alle voci di congedo parentale, per indicare il periodo che si ritiene debba essere indennizzato nella misura dell'80% (senza alcun effetto sull'indennità calcolata nel mese corrente).

Fornendo tale indicazione tramite le suddette voci, risulterà più semplice effettuare il ricalcolo dell'indennità, una volta che l'Inps avrà pubblicato le istruzioni relative al periodo pregresso (da gennaio a giugno 2023).

Per maggiore chiarezza, riportiamo la documentazione delle voci 2AD / 2AE, aggiornata rispetto alle nuove voci relative ai congedi parentali rilasciate con l'aggiornamento di aprile 2023 Acred859:

- o Voce **2AD** da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera usufruito entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio (voci 197-392 / 1F1-3F1 / 1F2-3F2). La voce 2AD va inserita indicando il giorno iniziale e finale, in relazione al solo periodo per il quale si ha diritto all'indennità all'80%. Sulla voce 2AD vengono riportate automaticamente le

ore di assenza nel campo Quantità ed i giorni indennizzati nel campo Importo Unitario (se necessario, tali valori possono essere "forzati" dall'Utente).

- o Voce **2AE** da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base oraria usufruito entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio (voci 18G / 18U / 18Y). Nel campo Quantità della voce 2AE occorre indicare le ore di assenza per le quali si ha diritto all'indennità all'80%. Se non viene indicato un numero di ore, nel campo Quantità si considerano le ore complessive di congedo parentale su base oraria usufruito nel mese.

Come già precisato, le voci 2AD / 2AE vanno inserite in aggiunta alle voci di congedo parentale, non producono alcun effetto sul calcolo dell'indennità e non vengono riportate nella sezione Presenze del LUL.

2.3) ESONERO LAVORATRICI MADRI – LAVORO DOMESTICO

Sulla base del messaggio Inps n. 1552 del 28/04/2023 è stata predisposta la gestione automatica degli arretrati relativi all'esonero lavoratrici madri nel settore del lavoro domestico.

Precisiamo che il calcolo automatico degli arretrati riguarda esclusivamente gli eventuali periodi ricadenti nell'anno 2022, in quanto per l'anno 2023 sono state rilasciate le tabelle contributive da agganciare ai soggetti interessati alla suddetta agevolazione (aggiornamento di gennaio 2023 Acred852).

Nei casi in cui occorre calcolare gli arretrati relativi all'anno 2022, è sufficiente inserire la nuova voce **45V** sulle variazioni del mese in cui si intende effettuare il recupero, indicando la data di inizio del periodo agevolato nel campo Competenza (la voce 45V può essere selezionata dall'elenco delle voci variabili al punto 5.4.1 'Varie Inps').

Il valore dei contributi arretrati recuperati tramite la voce 45V viene indicato in un'apposita colonna sulla stampa trimestrale dei contributi (programma 'LISTACOL' sulla procedura Stampe Accessorie).

2.4) INCENTIVO PARITA' DI GENERE

A partire dalla denuncia UniEmens relativa al mese di maggio 2023, è possibile recuperare l'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere (circolare Inps n. 137 del 27/12/2022).

Per calcolare e recuperare il suddetto sgravio relativamente ai mesi correnti, è sufficiente inserire la voce **96S** sulle Voci Fisse a livello di ditta (elenco voci, 3.1.4 'Sgravi ed esoneri Inps'), selezionando il codice Uniemens 'L238' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità). La voce calcola automaticamente l'esonero nella misura dell'1% sull'imponibile Inps. E' possibile indicare una diversa aliquota (riportata nel campo Importo Unitario) oppure forzare il valore dello sgravio (riportato nel campo Importo Totale, in questo caso indicando la voce sulle Variazioni Mensili).

Precisiamo che occorre effettuare una storicizzazione delle Voci Fisse nel mese successivo a quello in cui termina il diritto all'esonero, eliminando la voce 96S. Precisiamo, inoltre, che non viene effettuato alcun controllo automatico in merito al valore massimo previsto per l'esonero: tale verifica rimane a carico dell'Utente.

Per recuperare l'esonero relativo ai mesi pregressi, occorre inserire la voce **96T** sulle Variazioni Mensili (elenco voci, 5.4.2 'Incentivi Inps'), selezionando il codice Uniemens 'L239' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità) e indicando la somma da recuperare, riportata nel campo Importo Totale. Facciamo presente che è possibile indicare l'intero importo arretrato su un unico dipendente, in quanto la somma da recuperare viene riportata solo sulla denuncia aziendale.

Sia l'esonero corrente che quello arretrato sono riportati sulla denuncia UniEmens aziendale, nella sezione 'Altre a credito' (servizio 'UniEmens – Aziendale').

2.5) IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MANCE

E' stata predisposta la gestione dell'imposta sostitutiva sulle mance prevista dall'art.1, commi 58-62, legge 197/2022, compreso il versamento dell'imposta secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 16/E del 17/03/2023.

La suddetta gestione può essere utilizzata dal mese di maggio 2023, tenendo conto che (almeno per il momento) non è previsto alcun controllo automatico sulle condizioni richieste per l'applicazione dell'imposta sostitutiva: tale condizioni, quindi, devono essere verificate dall'Utente. A riguardo, facciamo presente che non è chiaro quale sia l'anno di competenza del reddito da considerare ai fini del rispetto del limite previsto (le mance non possono superare il 25% del reddito). Inoltre, non è chiaro quale deve essere l'effetto sull'imponibile previdenziale in caso di superamento del suddetto limite.

Il valore delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva può essere indicato sulla nuova voce **5CC**, riportata nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.8 'Detassazione'. Sulla voce 5CC è possibile indicare un valore figurativo, riportato nel campo Importo Totale della voce ed esposto nella colonna Dato Base del cedolino, oppure una somma da erogare in busta paga, riportata nel campo Importo Unitario della voce ed esposta nella colonna Competenze del cedolino.

Sia l'importo figurativo che quello erogato in busta, vengono assoggettati a imposta sostitutiva tramite la nuova voce **6B1**, elaborata automaticamente in presenza della voce 5CC. Nel campo Quantità della voce 6B1 viene riportata l'aliquota (5%), nel campo Importo Unitario il valore imponibile e nel campo Importo Totale l'imposta trattenuta.

L'imposta sostitutiva trattenuta viene versata riportandola sul nuovo codice tributo **1067**, per il quale vengono adottati gli stessi criteri di compilazione del modello F24 previsti per gli altri tributi fiscali relativi al sostituto d'imposta. In particolare, facciamo presente che il mese di competenza e la data di scadenza del tributo vengono determinati in base all'opzione di "cassa" o "competenza" che risulta impostata sul servizio Ditta – Abilitazione.

2.6) NUOVO CODICE TIPO CESSAZIONE

Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella finestra relativa al Tipo Cessazione, sono stati aggiunti i nuovi codici previsti dalla circolare Inps n. 46 del 17/05/2023:

- **'5A'** – risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.189 del Codice della crisi d'impresa;
- **'5B'** – dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art.189 del Codice della crisi d'impresa;
- **'5C'** – licenziamento individuale ai sensi dell'art.189 del Codice della crisi d'impresa.

I nuovi codici sono stati previsti anche sui servizi del Collocamento (cessazione) e dell'Uniemens (dipendenti).

Nei casi in cui devono essere attribuiti i nuovi codici, risulta dovuto anche il contributo di licenziamento. Dalle indicazioni riportate nel messaggio Inps, tuttavia, risulta che il contributo deve essere versato in un mese successivo alla cessazione: di conseguenza, per i suddetti codici non viene calcolato il contributo di licenziamento nel mese di cessazione.

Per attivare il calcolo del contributo di licenziamento in un mese successivo alla cessazione, occorre abilitare il dipendente all'elaborazione dopo la cessazione (campo 'Elaborazione cedolino' sul servizio Dipendente – Anagrafico) ed inserire la voce **52F** sulle variazioni del mese interessato (elenco voci variabili, punto 5.2.1).

2.7) COLLOCAMENTO – COMUNICAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Sulle procedure del Collocamento è stata prevista la possibilità di generare anche la stampa della comunicazione relativa al trattamento integrativo L. 21/2020 ("bonus fiscale"), corrispondente alla stampa prodotta dal programma 'STABONUL' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 'Comunicazioni varie').

Sulle procedure 'Stampa e invio telematico collocamento' e 'Stampa e invio telematico collocamento con documenti', la comunicazione relativa al trattamento integrativo viene generata se, nel campo Opzioni, risulta selezionata l'opzione relativa ai modelli TFR2 e Detrazioni (adesso descritta come 'TFR, Detrazioni e Bonus').

Come i modelli TFR2 e Detrazioni, anche la comunicazione relativa al trattamento integrativo viene prodotta solo per l'evento di assunzione ed a condizione che l'assunzione sia già stata trasferita sugli archivi Paghe.

2.8) STAMPE ACCESSORIE – VOCI ELABORATE

Su richiesta, è stata aggiunta un'opzione sul programma 'SEGNAVOS', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 'Stampe di controllo').

Ricordiamo che il programma 'SEGNAVOS' genera un report relativo alle voci elaborate, dando all'Utente la possibilità di selezionare i codici delle voci prescelte e, per ciascuna voce, il campo da riportare sul report generato.

Con il presente aggiornamento, è stata prevista la possibilità di selezionare il campo 'Competenza' delle voci prescelte (ricordiamo che tale campo può essere valorizzato con una data, oppure non valorizzato). Dal momento che il campo 'Competenza' non può essere totalizzato (in quanto corrisponde ad una data), viene riportato sul report prodotto solo a livello di singolo cedolino, ossia solo se risulta barrata la casella '*Riporta valori dettagliati per singolo cedolino*'.

2.9) BUDGET – NUOVE PROCEDURE

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate due nuove procedure sul Budget del Personale, tramite le quali è possibile elaborare il costo preventivo e "consolidare" il costo consuntivo anche a cavallo di due anni.

Le nuove procedure disponibili sul Budget del Personale sono:

- 'Costo preventivo del personale – nuova versione', analoga alla procedura 'Costo preventivo del personale'
- 'Consolidamento dati consuntivo – nuova versione', analoga alla procedura 'Consolidamento dati consuntivo'

Le nuove procedure prevedono gli stessi parametri delle procedure preesistenti, con la sola differenza che consentono di indicare (eventualmente) un periodo a cavallo di due anni.

Nei parametri delle nuove procedure è infatti prevista l'indicazione del mese e anno iniziale e del mese e anno finale. L'anno finale può essere uguale o immediatamente successivo all'anno iniziale: in tal modo, è possibile gestire il budget delle aziende che hanno un esercizio contabile non coincidente con l'anno solare.

Precisiamo che, nel caso di un periodo a cavallo di due anni, è necessario utilizzare il criterio 'Mensile con ratei'.